

# FEDERALISMO, TASSE SULLE CASE AI COMUNI

Una tassa sulle auto e una sui carburanti a favore delle province, le tasse sugli immobili incassate dai Comuni, una tassa di scopo destinata a opere pubbliche, turismo o trasporti urbani, sette città metropolitane, nuove norme per Roma capitale. Sono queste le principali novità contenute nei 22 articoli del disegno di legge sul federalismo fiscale presentato dal ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli, alle associazioni di province e Comuni. Per sanità, assistenza e istruzione, il finanziamento integrale delle prestazioni essenziali, sulla base dei costi standard, avverrà con il gettito irap, destinato a essere sostituito con tributi propri e con la compartecipazione regionale all'irpef e all'iva e con aliquote del fondo perequativo previsto dalla riforma.

**Novità** - Le province avranno una tassa propria che riguarderà la circolazione oltre a un'accisa sui carburanti. I Comuni e le 7 città metropolitane (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino) avranno un'adeguata autonomia impositiva sugli immobili "compresa quella sui trasferimenti della proprietà e di altri diritti reali". Tra i tributi propri riconosciuti ai Comuni, la bozza ne prevede anche uno che può esse-

re istituito "per particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero a finanziare oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana". Entro limiti stabiliti dalla legge, gli enti locali potranno modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti, nonché di introdurre agevolazioni. Prevista piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni e servizi offerti. A Roma, in quanto capitale, saranno assegnate risorse aggiuntive e specifiche quote di tributi erariali, nonché un proprio patrimonio commisurato alle funzioni e competenze attribuite.

**"Incontri andati bene"** - "Gli incontri con gli enti locali sono andati bene", ha reso noto Calderoli.

"Tutti partecipano portando contributi: così si costruiscono le cose, soprattutto le riforme". Saranno le Regioni a gestire il fondo perequativo per province e Comuni. Per quanto riguarda le città metropolitane, restano escluse Bari e Venezia in quanto hanno meno di 350 mila abitanti. "Aver fissato quel limite, è stato fatto perché in attesa che parlano le città metropolitane del provvedimento di Maroni si possa fare qualcosa nei Comuni con più di 350 mila abitanti", ha spiegato il ministro.

Rodolfo Ricci



## Pagamento unico europeo, Ue e Bce incalzano l'Italia

La Ue e la Bce hanno incoraggiato il Consiglio europeo per i pagamenti (Cep) ad andare avanti con il lancio del Sistema unico europeo di pagamento in euro (Sepa). Con questo sistema, i clienti delle banche sarebbero in grado di ordinare addebiti diretti per pagare le loro fatture con conti bancari in uno qualsiasi dei 31 paesi europei che partecipano a Sepa (oltre alla Ue, la Norvegia, la Svizzera, il Lichtenstein e l'Islanda). Attualmente, infatti, non è possibile pagare una bolletta dell'energia elettrica emessa in un paese europeo con l'addebito su un conto corrente di un paese diverso da quello di emissione. La Commissione e la Bce sottolineano i vantaggi potenziali dell'addebito diretto Sepa, in termini di economie di scala e di aumento della concorrenza che può stimolare, afferma una nota dell'esecutivo Ue, l'efficienza e l'innovazione nel settore dei pagamenti a beneficio dei consumatori europei e delle imprese. La Commissio-

ne e la Bce hanno affermato che sarebbero disposte a accettare l'idea di una "commissione d'interscambio multilaterale" applicabile solo per un periodo limitato per le operazioni transfrontaliere nel quadro di Sepa regime, a condizione che tali contributi siano realmente giustificati e transitori. Il commissario per il mercato interno Charlie McCreevy ha spiegato che "il sistema di addebito diretto è uno degli elementi chiave nella definizione del pagamento unico in euro. Esso offre un enorme potenziale per le persone fisiche e alle imprese per gestire i pagamenti transfrontalieri con un unico conto bancario". "Nella maggior parte delle nazionali gli schemi di addebito diretto sono gratuite - ha continuato McCreevy - e mi attendo che l'introduzione di Sepa non comporti alcun aumento delle tasse per i clienti". Gertrude Tumpel-Gugerell, della Bce, non sarebbe accettabile che i banchieri non fossero in grado di fornire il sistema Sepa entro il mese di novembre 2009.

## Lavoro, verso estensione dei bonus per vendemmia

Si va verso una proroga della sperimentazione avviata dal ministero del Lavoro sulla questione dei voucher per la vendemmia. Questa l'opinione del ministro del welfare, Maurizio Sacconi, emersa dopo la presentazione dei dati aggiornati rispetto ai buoni da destinare a giovani e pensionati per fare emergere, almeno nelle intenzioni, il tanto lavoro sommerso presente nel settore.

Numeri alla mano, si tratta di circa 70 mila tagliandi prepagati già acquistati, del valore nominale di 10 euro, di cui 7,50 euro rappresentano la retribuzione netta del lavoratore. Secondo il ministro, i dati diffusi dall'Inps dimostrano che "la sperimentazione relativa alla vendita dei voucher per la vendemmia è altamente positiva perché si riferisce di fatto al solo mese di agosto e quindi ad un periodo ancora lontano dalla maggior parte delle attività di raccolta. Se è straordinario il dato del Veneto e in esso quello della provincia di Treviso, provincia nella quale già all'inizio del 2006 il ministero del Lavoro aveva avviato una pur timida attività di promozione di buoni prepagati, più preoccupante appare il ritardo in molte regioni del Mezzogiorno nelle quali si concentrerà necessariamente, in assenza di indicatori migliori, l'attività ispettiva". Da qui, appunto, l'indicazione principale che "se, come sembra, la sperimentazione avrà successo - conclude Sacconi - il ministero del Lavoro procederà ad estenderne l'ambito di applicazione come già disposto dal recente decreto legge che ha realizzato la manovra economica per il prossimo triennio".

Dalla politica, visti i risultati del bonus, arriva la proposta di ampliare questo metodo di emergenza anche ad altri settori economici. Estendere i buoni lavoro destinati originariamente alle casalinghe che partecipano alla vendemmia. È la richiesta contenuta in una lettera aperta al ministro del componente della commissione Agricoltura del Senato, Giampaolo Vallardi, dove si chiede anche "in considerazione del fatto che la normativa ha bisogno di essere ulteriormente perfezionata la sospensione dei controlli per la vendemmia in corso indirizzando e canalizzando le energie verso altri settori che notoriamente da tempo sono alla ribalta della cronaca con il triste fenomeno delle morti bianche".

"Quest'anno - scrive ancora Vallardi - la vendemmia vedrà impiegati 50-100 mila lavoratori in più rispetto ai 350 mila dell'anno scorso, con l'introduzione del contratto di lavoro occasionale accessorio". "La vendemmia, osserva il senatore della lega, è da sempre considerata dagli agricoltori, non solo un momento di gran impegno e lavoro, ma anche momento di convivialità ed aggregazione familiare e sociale, di festa. Perciò il parlamentare chiede di estendere l'assunzione con sistema voucher anche alle casalinghe, che tradizionalmente partecipano alla vendemmia, consentendo così di riconoscere il ruolo svolto in un rapporto di lavoro regolare che assicura anche a questa categoria di persone le tutele previdenziali e quelle contro gli infortuni".

Giuseppe Gagliano

Fondazione  
Marco Biagi

ADAPT

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia



Filo diretto  
con il Centro Marco Biagi/53

## Il contratto di lavoro transnazionale

Quale è la legge applicabile ad un contratto di lavoro tra una società italiana e un cittadino francese se la sede di lavoro è nella Repubblica Ceca, oppure in Slovenia o ancora in Bulgaria? Sino ad ora, il primo riferimento per rispondere a questa domanda era la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale che, all'articolo 6, si occupa dei contratti di lavoro. Una tappa intermedia nella creazione di uno spazio giuridico comune, caratterizzata tuttavia, dai limiti propri dello strumento convenzionale: ratificata da parte del singolo Stato e legge interna di esecuzione. Dopo un lungo dibattito, lo scorso mese di giugno, gli Stati membri dell'Unione Europea hanno adottato il Regolamento n. 593 che troverà applicazione per i contratti stipulati dopo il 17 dicembre 2009 e che recepisce la Convenzione di Roma in forma di strumento comunitario. Si raggiunge così l'importante obiettivo della uniformazione dei criteri di individuazio-

ne della legge applicabile ai contratti internazionali, inclusi i contratti di lavoro. Non solo. Si garantisce anche l'effettività di tale uniformazione attraverso il controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia. Regno Unito e Danimarca hanno esercitato l'opzione di escludere l'applicazione del Regolamento. Rimane applicabile per questi Paesi la Convenzione di Roma, ferma comunque la facoltà di accedere successivamente al Regolamento. Il Regolamento ha carattere universale, la legislazione designata si applica, infatti, anche se non è quella di uno Stato membro. La legge applicabile al rapporto di lavoro transnazionale è ora individuata dall'articolo 8. Si tratta di ipotesi quali quella del cittadino italiano assunto da una società italiana per lavorare in un diverso Paese europeo, della società italiana che assume in Italia un cittadino comunitario, della società con sede all'interno dell'Unione che assume in un Paese comunitario lavoratori italiani. In tutti questi casi, il Regolamento, come prima la Con-

venzione, stabilisce che datore di lavoro e lavoratore sono liberi di individuare la legge applicabile al rapporto di lavoro. D'altro canto, il criterio di tutela della autonomia contrattuale attraverso la scelta della legge applicabile costituisce un principio consolidato del diritto internazionale privato a livello comparato, pienamente valorizzato dalla Convenzione di Roma. Poiché però il lavoratore è considerato parte debole del contratto, la disciplina comunitaria prevede una specifica misura di tutela. Convenzione e Regolamento individuano, infatti, criteri sussidiari di collegamento per determinare la legge applicabile al rapporto transnazionale in mancanza di scelta delle parti. Si tratta, in particolare, del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa e, se questo non può essere individuato, del Paese dove ha sede il datore di lavoro che assume. Entrambi i criteri sono derogati se si dimostra che il contratto ha un più stretto collegamento con un diverso Paese la cui legislazione sarà dunque quella applicabile. Orbene, quando anche le parti abbiano autonomamente designato la legge applicabile, tale scelta non priva il lavoratore della protezione assicurata dagli norme imperative vigenti nel Paese individuato attraverso tali criteri sussidiari di collegamento. Questo vuol dire che datore di lavoro e lavoratore possono scegliere la legge regolatrice del rapporto di lavoro in base alle proprie convenienze e valutazioni, ma al lavoratore è assicurata la tutela derivante dalle norme inderogabili del Paese in cui svolge la prestazione ovvero ove ha sede il datore di lavoro che

lo assume. L'adozione del Regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 16 dicembre 1996, n. 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Si tratta dell'ipotesi specifica in cui il lavoratore, impiegato stabilmente in un determinato Paese (anche presso un'agenzia di somministrazione), è inviato all'estero solo temporaneamente dal proprio datore di lavoro nell'ambito di una prestazione di servizi. Seppure appare rilevante l'intervento di chiarificazione di alcune ambiguità del testo convenzionale, non si registrano nel Regolamento Roma I variazioni di rilievo sostanziale sulla regolazione dei rapporti di lavoro rispetto alla Convenzione di Roma. Resta tuttavia fondamentale il passaggio relativo alla applicazione generalizzata della disciplina e alla giurisdizione della Corte di Giustizia. Un progresso la cui portata deve essere evidentemente dimensionata all'attuale contesto di allargamento.

Chiara Bizzarro  
Roberta Caragnano

### Approfondimenti

Il Regolamento CE n. 593/2008 è reperibile in [www.fmb.unimore.it](http://www.fmb.unimore.it), all'interno del Bollettino Adapt, 2008, n. 25.

a cura di Adapt-Fondazione  
Marco Biagi,  
Scuola Internazionale  
di Alta Formazione  
in Relazioni Industriali  
e di lavoro